



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 3 del 25/6/2019

concernente

***“Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4
(Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale
infermieristico)”***

RELAZIONE FINANZIARIA

Non genera impatto finanziario: la legge provinciale introduce il comma 2 ter nell'articolo 4 della legge provinciale n. 4/1991. Esso disciplina la possibilità, per i medici che si sono specializzati con contratti di formazione specialistica finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, di chiedere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di partecipare a percorsi di formazione di rilievo ed inerenti l'ambito specialistico frequentato, per un periodo massimo di dodici mesi. E' facoltà dell'Azienda autorizzare detta partecipazione.

Pertanto dall'applicazione della norma non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.